

# Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Regolazione dell'immigrazione)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>

*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE), ai loro familiari e ai lavoratori distaccati in Svizzera da datori di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica soltanto nella misura in cui l'accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non vi deroga o nella misura in cui essa contiene disposizioni più favorevoli.

*Titolo prima dell'art. 17°*

## Capitolo 5: Condizioni d'ammissione

### Sezione 1: Misure di contenimento

*Art. 17a* Tetti massimi e contingenti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale limita con tetti massimi annuali il numero delle concessioni di permessi per il soggiorno di stranieri in Svizzera. Se necessario può adeguare in qualsiasi momento i tetti massimi.

<sup>2</sup> I tetti massimi si applicano alla concessione di:

- a. permessi di soggiorno di breve durata (art. 32) superiore ai quattro mesi per l'esercizio di un'attività lucrativa;

RS .....

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS **142.20**

<sup>3</sup> RS **0.142.112.681**

- b. permessi di dimora (art. 33);
- c. permessi di domicilio (art. 34);
- d. permessi per frontalieri (art. 35) di durata superiore a quattro mesi.

<sup>3</sup> I tetti massimi si applicano anche alla concessione per una durata superiore a un anno dell'ammissione provvisoria (art. 83) e della protezione provvisoria (art. 66 della legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'asilo; LAsi).

<sup>4</sup> I tetti massimi non si applicano:

- a. alla proroga di un permesso, fatta salva la proroga di un permesso di soggiorno di breve durata superiore ai quattro mesi per l'esercizio di un'attività lucrativa o a un anno senza esercizio di un'attività lucrativa;
- b. alla conversione di un permesso di dimora in un permesso di domicilio (art. 34);
- c. alla concessione di un permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente (art. 84 cpv. 5).

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può stabilire tetti massimi per:

- a. determinati scopi di soggiorno;
- b. i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS e per i cittadini di Stati terzi.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può prevedere che i tetti massimi siano ripartiti in contingenti cantonali.

#### *Art. 17b* Definizione dei tetti massimi e dei contingenti

Per definire i tetti massimi e i contingenti il Consiglio federale tiene conto in particolare:

- a. dei principi dell'ammissione (art. 3);
- b. degli impegni internazionali della Svizzera;
- c. della priorità dei lavoratori indigeni;
- d. dei bisogni dei Cantoni;
- e. delle raccomandazioni della Commissione dell'immigrazione (art. 17d).

#### *Art. 17c* Ripartizione dei tetti massimi in contingenti cantonali

<sup>1</sup> Se prevede di ripartire i tetti massimi in contingenti cantonali (art. 17a cpv. 6), il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di stabilire tali contingenti. In questo caso i Cantoni si accordano sui contingenti cantonali.

<sup>2</sup> Se definisce da sé i contingenti cantonali o se i Cantoni non raggiungono un accordo, dopo averli sentiti, il Consiglio federale e stabilisce in un'ordinanza tali contingenti.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione dei contingenti cantonali, i Cantoni e il Consiglio federale tengono adeguatamente conto delle differenze regionali sui piani economico, sociale e demografico.

<sup>4</sup> RS 142.31

*Art. 17d* Commissione dell'immigrazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione composta da rappresentanti delle autorità della Confederazione e dei Cantoni in materia di migrazione e di mercato del lavoro.

<sup>2</sup> La commissione funge da consulente del Consiglio federale per le questioni di fondo concernenti l'ammissione degli stranieri. Elabora raccomandazioni per la definizione annuale dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a). A tal fine la commissione sente in particolare le parti sociali e tiene conto degli sviluppi nazionali e internazionali nel settore della migrazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

*Titolo prima dell'art. 18***Sezione 1a: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa***Art. 18 lett. c e d*

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- c. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a); e
- d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21–25.

*Art. 19 lett. c–e*

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- c. dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma;
- d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 23–25; e
- e. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 20**Abrogato**Art. 21 cpv. 2 lett. c–e e cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Sono considerati lavoratori indigeni:

- c. i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa;
- d. le persone ammesse provvisoriamente;
- e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.

<sup>2bis</sup> Se l'esame della domanda rivela che nella professione vi è una comprovata carenza di personale qualificato, l'autorità competente può rinunciare alla dimostrazione di cui al capoverso 1.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'esame della domanda rivela che nella professione vi è una comprovata carenza di personale qualificato e non vi sono indizi di mancato rispetto delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore, l'autorità competente può rinunciare a un esame approfondito del rispetto di queste condizioni.

*Art. 25 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

- a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera;
- b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera; e
- c. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

<sup>1bis</sup> I Cantoni possono inoltre prevedere un esame della priorità dei lavoratori indigeni (art. 21) e del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

<sup>2</sup> Gli articoli 23 e 24 non sono applicabili.

*Art. 26 Ammissione per servizi transfrontalieri*

<sup>1</sup> Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se:

- a. la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera; e
- b. sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

<sup>2</sup> Le condizioni previste negli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.

*Art. 27 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 29 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva e lett. l*

<sup>1</sup> Nel rispetto dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a) è possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- l. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

*Art. 42 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 43 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 44 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 45 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 48 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono inoltre essere rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

*Art. 83 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria; i tetti massimi devono essere rispettati (art. 17a).

*Art. 85 cpv. 7 lett. d*

<sup>7</sup> I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- d. in caso di soggiorno di durata superiore a un anno sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a).

## II

La legge sull'asilo del 26 giugno 1998<sup>5</sup> è modificata come segue:

*Art. 60 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto, nell'ambito dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a cpv. 3 LStr<sup>6</sup>), a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

*Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria, nell'ambito dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a LStr<sup>7</sup>), a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

<sup>5</sup> RS 142.31

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> RS 142.20